comune di VILLA COLLEMANDINA

 *PROV. DI LUCCA*

**Bando di assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2015**

**L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLA COLLEMANDINA**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, della Deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009, della Determinazione del Responsabile del Servizio . **277 DEL 15/06/2015**.

**RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **30/07/2015** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**1. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l’ammissibilità**

1.1 Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando:

a) abbiano la residenza anagrafica nel comune di Villa Collemandina, nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l’erogazione del contributo sarà quella dell’attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;

b) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all’Unione Europea, o cittadini di altri Stati in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (d. lgs. 286/98 s.i.m.) e di certificato storico che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del d.l. 112/2008 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 l. 133/2008;

c) non siano conduttori di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98;

d) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso ex lettera c) della Tabella A allegata alla legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni; né siano titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, ex lettera d) della Tabella A allegata alla Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 e s.i.m.[[1]](#footnote-2);

e) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all’alloggio in cui hanno la residenza, contratto regolarmente registrato;

f) possiedano certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del

D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a **Euro 28.216,37**;

f1) per essere inseriti nella fascia A, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE – che risulta dalla documentazione di cui all’art. 7 – deve essere uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2015, ossia **€ 13.062,14**, mentre l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non può essere inferiore al 14%;

f2) per essere inseriti nella fascia B, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE che risulta dalla documentazione di cui all’art. 7 deve essere compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2015, ossia **€ 13.062,14**, e l’importo di **€ 28.216,375**, mentre l’incidenza del canone sul valore ISE non può essere inferiore al 24%.

Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a **€ 16.000,00** (limite per l’accesso all’E.R.P. determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013).

Le soglie indicate relativamente alla fascia “B” per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

1.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

1.3 L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

1.4 L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio.

1.5 E’ causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell’alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell’alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l’effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all’interno dell’anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

1.6 I requisiti richiesti dal presente Bando sono autocertificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, purché si tratti di dati in possesso di pubbliche amministrazioni e vengano indicati da parte dell’interessato gli elementi indispensabili per il reperimento d’ufficio e il controllo sulla veridicità degli stessi.

In particolare per quanto riguarda l’ISE/ISEE, ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia di

“decertificazione” (art. 15 L. 183/2011) **E’ FATTO DIVIETO** al cittadino di presentare e allegare alla domanda di contributo – quindi all’ufficio di accettarla – la dichiarazione Ise/Isee e/o la relativa attestazione. Il richiedente dovrà limitarsi a fornire i dati necessari al reperimento della documentazione (ente a cui è stata presentata la dichiarazione, data e numero di protocollo, dati

anagrafici e codice fiscale del richiedente l’attestazione) utilizzando apposito stampato

**2. Reddito e canone di locazione di riferimento**

2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE: in corso di validità seciondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013

2.2 Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2.3 L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

2.4 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.5 In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

**3. Calcolo del contributo teorico**

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

**4. Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento**

4.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all’Ente dalla Regione Toscana per l’anno **2015**, delle risorse eventualmente messe a disposizione dal Comune di Villa Collemandina e da quelle risultanti dal meccanismo della premialità, fino ad esaurimento delle stesse secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

4.2 Ai sensi del punto 10.3 dell’Allegato A della D.G.R. Toscana n. 265 del 06/04/2009, nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero di erogare il contributo teorico a tutti i soggetti collocati in graduatoria nella fascia A), il Comune si riserva la facoltà di erogare agli aventi diritto contributi in misura ridotta.

4.3 Ai sensi del punto 10.04 dell’Allegato A della D.G.R. Toscana n. 265 del 06/04/2009, all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana il Comune si riserva la facoltà di destinare una parte delle stesse alla fascia B” .Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A” non può superare il 40% delle risorse assegnate.

4.4 Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il **31 GENNAIO 2016**, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all’anno 2015.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all’erogazione del contributo. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

4.5 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

4.6 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell’appartamento oggetto del contratto.

**5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali**

5.1 Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A, parte integrante della DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 06.04.2009 N. 265, i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fasce A e B;

- alla percentuale di incidenza canone/ISEE.

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

**6. Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati**

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Villa Collemandina. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Villa Collemandina, negli orari di apertura al pubblico, presso UFFICIO TECNICO sito in Via IV° NOVEMBRE 17, a Villa Collemandina.

Il bando e la domanda saranno inoltre scaricabili dal sito del Comune (www.comune.villacollemandina.lu.it).

6.2 LA DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, DEVE INOLTRE ESSERE CORREDATA DA TUTTA LA NECESSARIA ED IDONEA DOCUMENTAZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

Nel caso di “ISE zero” è necessario, PENA L’ESCLUSIONE, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; in alternativa il soggetto dovrà compilare, PENA L’ESCLUSIONE, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento, tenendo presente che gli elenchi degli aventi diritto saranno inoltrati alla Guardia di Finanza, come previsto dal punto 1.3 dell’Allegato A della D.G.R. Toscana n. 265 del 06/04/2009 e della circolare R.T. del 02/05/2012.

6.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell’intestatario del contratto.

6.4 L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; se del caso anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati gli elenchi degli aventi diritto.

6.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**7. Documentazione**

7.1 Per l’istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria i documenti da allegare sono i seguenti:

a) qualora l’ISE risulti pari a zero, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune) o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando al riguardo esclusivamente e a pena di improcedibilità della domanda, l’allegato A, debitamente compilato;

b) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili;

c) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;

d) ricevuta dell’avvenuta registrazione del contratto relativamente all’anno 2014 oppure attestazione dell’adesione al nuovo regime di “cedolare secca”;

e) ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l’avvenuto pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2015 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 1,81);

f) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Villa Collemandina, riferito a mesi **dell’anno 2015** non coperti dal contratto relativo all’immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2015, può essere presentato un altro contratto che copra i mesi che vanno dal 01/01/2015 al 31/03/2015);

h) certificato dell’A.S.L. attestante la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;

i) copia di un documento di identità;

l) copia del titolo di soggiorno o copia della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso;

m) certificato storico (qualora immigrati, ai sensi dell’art. 11 comma 13 L. 133/2008) attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

**8. Termini e modalità di presentazione delle domande**

8.1 Le domande debbono pertanto PERVENIRE al Comune esclusivamente nelle forme di seguito indicate - A PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre il  **30/07/2015**.

8.2 Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa Collemandina negli orari di apertura al pubblico;

- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Villa Collemandina, Via IV° NOVEMBRE n. 17, 55030 Villa Collemandina da pervenire entro e non oltre la data di scadenza fissata.

**9. Formazione e pubblicazione della graduatoria**

9.1 Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la COMPLETEZZA E REGOLARITA’, dopodiché provvede al loro inserimento nelle graduatorie della Fascia A) e B) secondo i criteri fissati al punto 5 del presente bando.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per un periodo di 15 giorni e sul sito del Comune di Villa Collemandina (www.comune.villacollemandina.lu.it).

E’ possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dall’inizio della data di pubblicazione della stessa, indirizzando la domanda al Responsabile UFFICIO TECNICO .

**10. Casi particolari**

10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

10.2 Con successivo atto del Responsabile del Servizio saranno indicati i termini temporali entro i quali gli eredi potranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante. In ogni caso essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

10.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

**11. Autocertificazione, controlli e sanzioni**

11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall’Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l’ottenimento del contributo, l’Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

**12. Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy**

12.1 Ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 1/01/2004 (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196), si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’UFFICIO TECNICO.

**13. Esclusione dal Bando**

13.1 Pena l’esclusione dal bando, le domande di partecipazione dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

**14. Norma finale.**

14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98, alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6.04.2009 e al Decreto dirigenziale R.T. 1379 del 01/04/2015.

Villa Collemandina, lì 15/06/2015

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom Ugolini Bruno

1. *c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso; si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;*

*d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27-7-1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio e’ determinato secondo le modalità stabilite dalla citata Legge 392-78, applicando i seguenti parametri:*

*1. superficie corrispondente allo standard abitativo regionale, per tale intendendosi la superficie convenzionale complessiva, ossia la superficie utile, così come definita alla precedente lettera c), aumentata del 20% degli spazi accessori e di servizio, come dal seguente elenco:*

*- Sup. 30 mq. + 6 mq. = 36 per 1 persona*

*- Sup. 45 mq. + 9 mq.= 54 per 2 persone*

*- Sup. 55 mq. + 11 mq.= 66 per 3 persone*

*- Sup. 65 mq. + 13 mq.= 78 per 4 persone*

*- Sup. 75 mq. + 15 mq. = 90 per 5 persone*

*- Sup. 95 mq. + 19 mq.= 114 per 6 persone*

*2. tipologia corrispondente alla categoria catastale A-3 parametro 1,05;*

*3. classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora si tratti di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,60 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;*

*4. coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;*

*5. coefficiente di zona edificata-periferica corrispondente al parametro 1,00 per tutti i Comuni;*

*6. coefficiente di vetustà corrispondente al parametro 0,85;*

*7. coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;”* [↑](#footnote-ref-2)